

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Disegno per la procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari¹ del 24 marzo 2006 (LAFam),

ordina:

1. Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

¹ Danno diritto ad un assegno di formazione i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Il diritto all'assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera la rendita di vecchiaia massima completa dell'AVS.

Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

¹ Il diritto ad un assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

² L'assegno di nascita è versato se:

- a. sussiste un diritto ad assegni familiari secondo la LAFam e
- b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, il periodo richiesto è ridotto conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004³ sulle indennità di perdita di guadagno.

³ Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di nascita per lo stesso figlio, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in

SR

¹ RS ...

² RS **830.1**

³ RS **834.11**

2003-.....

questione. Se l'assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

Art. 3 Assegno di adozione (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

¹ Il diritto ad un assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.

² L'assegno di adozione è versato se:

- a. sussiste un diritto ad assegni familiari secondo la LAFam;
- b. è stata rilasciata definitivamente l'autorizzazione ad accogliere l'affiliando in vista d'adozione secondo l'articolo 11a dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e
- c. l'affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.

³ Se per il medesimo affiliando più persone hanno diritto ad un assegno di adozione, questo spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l'affiliando in questione. Se l'assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

Art. 4 Figliastri (art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)

¹ Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

² Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004⁵.

Art. 5 Affiliati (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)

Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione conformemente all'articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti⁶.

Art. 6 Avente diritto che provvede prevalentemente al mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

L'avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:

- a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera la rendita per orfani massima dell'AVS; o se

⁴ RS 211.222.338

⁵ RS 211.231

⁶ RS 831.101

- b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno alla rendita per orfani massima dell'AVS.

Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all'estero
(art. 4 cpv. 3 LAFam)

¹ Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali e se

- a. all'estero non sussiste già il diritto ad un assegno familiare;
- b. il diritto in Svizzera deriva da un'attività lucrativa;
- c. l'assegno per i figli è destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile⁷ (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam); e
- d. il figlio non ha ancora compiuto il 16° anno d'età.

Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto nello Stato di domicilio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)

¹ Per l'adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto si applicano i tassi seguenti:

- a. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell'importo minimo legale;
- b. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell'importo minimo legale;
- c. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell'importo minimo legale.

² La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data degli importi minimi degli assegni familiari.

³ La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso 1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili al pubblico tre mesi prima dell'entrata in vigore della LAFam rispettivamente prima dell'adeguamento degli importi minimi secondo l'articolo 5 capoverso 3 LAFam. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi con le rispettive classificazioni.

⁷ RS 210

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati**Art. 9** Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

Sono considerati succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un'attività artigianale, industriale o commerciale.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)

¹ Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni, gli assegni familiari sono versati, nel primo anno di servizio, ancora per tre mesi dopo l'estinzione del diritto legale allo stipendio e poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO).

² Durante un congedo di maternità e un congedo giovanile secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio.

³ Gli assegni familiari sono versati in ogni caso fintanto che il datore di lavoro versa, attingendo a fondi propri, almeno l'80 per cento del salario senza ricevere in compenso prestazioni assicurative.

⁴ Se il salariato decede, il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per il mese corrente e per ulteriori tre mesi.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

¹ Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente nel caso in cui l'assicurato eserciti attività saltuarie presso più datori di lavoro.

Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)

¹ Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam.

² Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono

esercitare la loro attività. Sono soggette alla vigilanza del Cantone e, in materia di finanziamento e organizzazione, alle prescrizioni cantonali.

Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)

¹ Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima ed eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri.

² Le casse di compensazione per assegni familiari fissano l'aliquota di contribuzione secondo le proprie necessità per finanziare gli assegni familiari, costituire la riserva di fluttuazione, coprire le spese amministrative e procedere ad eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri. È fatto salvo l'articolo 14.

³ La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

Art. 14 Fissazione dell'aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)

I Cantoni fissano l'aliquota di contribuzione massima applicabile dalle casse di compensazione per assegni familiari.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalle associazioni di appartenenza per finanziare gli assegni familiari dei propri membri.

Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

- a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS;
- b. le persone sposate e non separate, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
- c. le persone i cui contributi sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS⁸.

⁸ RS 831.10

Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 2 LAFam)

Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'imposta federale diretta.

Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli

I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica

Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni.

² Le decisioni vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)

¹ Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei lavoratori, delle persone prive di attività lucrativa e, se le regolamentazioni cantonali lo prevedono, dei lavoratori indipendenti.

² I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:

- a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro affiliati e i redditi soggetti all'obbligo di contribuzione;
- b. il finanziamento degli assegni familiari e le spese amministrative;
- c. l'importo delle prestazioni versate;
- d. le persone aventi diritto e i figli (p. es. statuto di dimora, Stato di residenza, rapporto di filiazione).

³ I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione dei dati nonché la loro selezione ed elaborazione secondo i Cantoni.

Sezione 5: Disposizioni finali

⁹ RS 642.11

Art. 21 Esecuzione

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha il compito di eseguire la presente ordinanza.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'Allegato.

Art. 23 Disposizione transitoria

Se all'entrata in vigore della LAFam la riserva di fluttuazione di cui all'articolo 13 capoverso 3 supera l'importo delle uscite annue medie, essa va ridotta secondo le prescrizioni entro tre anni.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l'

....

Calmy-Rey

Annemarie Huber-Hotz

In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Micheline

La cancelliera della Confederazione:

Allegato
(art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000¹⁰

Art. 10 Assegni familiari e prestazioni integrative

¹ Il datore di lavoro versa l'assegno familiare all'impiegato conformemente alla legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006¹¹ (LAFam).

² Se l'assegno familiare è inferiore agli importi indicati al capoverso 3, il datore di lavoro versa all'impiegato prestazioni integrative. Le disposizioni esecutive relative alla LPers stabiliscono le condizioni per il diritto alle prestazioni integrative. Per il resto, alle prestazioni integrative è applicabile per analogia la LAFam.

³ L'importo annuo dell'assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative, ammonta ad almeno:

- a. 3800 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2400 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

⁴ Il diritto alle prestazioni integrative cessa con l'estinzione del diritto all'assegno familiare.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale¹²

Art. 38 cpv. 1

¹ Il salario, l'indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l'articolo 51a.

Art. 44 cpv. 2 lett. h e i

² La compensazione del rincaro è versata su:

- h. l'assegno familiare e le prestazioni integrative;
- i. l'assegno per l'assistenza ai familiari.

¹⁰ RS 172.220.11

¹¹ RS

¹² RS 172.220.111.3

Art. 51 Diritto all'assegno familiare

L'assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d'età. Per i figli in formazione e per i figli incapaci al guadagno (art. 7 LPGA)¹³ è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

Art. 51a Prestazioni integrative dell'assegno familiare

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa all'impiegato prestazioni integrative dell'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

- a. 4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

² L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra gli importi di cui al capoverso 1 lettere a – c e l'assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all'assegno familiare:

- a. gli assegni familiari secondo la legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006¹⁴ per i quali fanno valere un diritto altre persone;
- b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia per i quali l'impiegato o altre persone fanno valere un diritto presso altri datori di lavoro.

³ Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più salariati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro se la somma dei rispettivi tassi di occupazione ammonta almeno al 50 per cento.

Art. 51b Assegno per il sostegno ai familiari

La metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 51a capoverso 1 lettera b può essere versata a impiegati:

- a. il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave;
- b. che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell'autorità.

Art. 62 cpv. 2

² L'assegno per il sostegno ai familiari previsto dall'articolo 51b è versato nella stessa misura.

¹³ RS 830.1

¹⁴

Art. 83 cpv. 2 e 3

² Sono soggetti del tutto o in parte all'adeguamento al potere d'acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, l'assegno per il sostegno ai familiari, gli importi forfetari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.

³ Per l'adeguamento degli assegni familiari e delle prestazioni complementari al potere d'acquisto, è applicabile per analogia l'articolo 8 dell'ordinanza del ...¹⁵ sugli assegni familiari.

Art. 86 cpv. 1

¹ Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all'estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.

3. Ordinanza dell'11 novembre 1952¹⁶ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 1 cpv. 3

Abrogato

Art. 2

I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro hanno diritto agli assegni familiari per il periodo in questione. Se l'attività agricola non dura per mesi interi, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.

Art. 2a (nuovo) Concorso di diritti

¹ I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un'attività salariata al di fuori dell'agricoltura hanno diritto ad assegni familiari secondo la LAF, se il reddito soggetto all'AVS conseguito in quanto lavoratore agricolo è il più elevato tra quelli derivanti da attività salariate.

² Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006¹⁷ (LAFam) ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l'importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un

¹⁵ RS

¹⁶ RS 836.11

¹⁷ RS...

ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale.

³ L'assegno per l'economia domestica secondo la LAF è versato indipendentemente dal fatto che un'altra persona abbia diritto ad assegni familiari.

Art. 3b (nuovo) Concorso di diritti

¹ Se un piccolo contadino indipendente occupato principalmente nell'agricoltura esercita un'attività accessoria salariata, ha diritto alla differenza tra l'assegno spettantegli grazie all'attività accessoria e quello cui ha diritto in virtù della LAF.

² Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LAFam¹⁸ ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l'importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale.

¹⁸ RS...